Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 118

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 22 maggio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 317.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Maggiore, in località Gala del comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

N. 317. Decreto Luogotenenziale 29 marzo 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina, in data 25 marzo 1943, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Maggiore, in località Gala del comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946.

Rigetto del ricorso straordinario proposto da De Luca Raponi Olinto avverso il provvedimento 15 gennaio 1945 del commissario generale dell'Associazione nazionale combattenti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il ricorso proposto da De Luca Raponi Olinto avverso il provvedimento 15 gennaio 1945 del commissario generale dell'Associazione nazionale combattenti, con il quale De Luca Raponi è stato destituito dal posto di commesso alle dipendenze della Associazione medesima, per motivi disciplinari;

Visti gli atti ed il regolamento del personale dell'Associazione approvato con decreto del Capo del Governo 29 aprile 1935;

Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato nella adunanza generale del 4 aprile 1946 e le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Visto l'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425;

Sulla proposta del Ministro per l'assistenza postbellica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il ricorso straordinario proposto da De Luca Raponi Olinto avverso il provvedimento 15 gennaio 1945 del commissario generale dell'Associazione nazionale combattenti, è rigettato.

Il Ministro per l'assistenza post-bellica è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1946
Registro n. 1, foglio n. 56. — LAMICELA

(1352)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 1946.

Inapplicabilità della legge di guerra nei confronti dei sudditi tedeschi già classificati dalle leggi naziste « misti ebraici 50 % ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415, che approva la legge di guerra;

Visto l'art. 2, n. 2, della legge 16 dicembre 1940, numero 1902, che accorda al Presidente del Consiglio dei Ministri la facoltà di ordinare che le disposizioni della legge di guerra, concernenti le persone di nazionalità nemica, non siano applicate a persone o a determinate categorie di persone tra quelle indicate dall'art. 3 della legge di guerra;

Visto il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concernente lo stato di guerra con la Germania, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'11 gennaio 1945;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Visto il decreto Presidenziale 7 maggio 1945, con il quale si ordina che le disposizioni della legge di guerra non sono applicabili nei confronti di apolidi che abbiano già avuta la cittadinanza tedesca e di questa siano stati privati per effetto delle disposizioni razziali emanate a suo tempo in Germania;

Ritenuto che la situazione particolare in cui sono venuti a trovarsi in Italia gli apolidi per motivi razziali di cui al citato decreto Presidenziale 7 maggio 1945, è sostanzialmente identica a quella in cui si sono venuti a trovare i sudditi tedeschi già classificati dalle leggi naziste « misti ebraici 50 % »;

Decreta:

Le disposizioni della legge di guerra, approvata con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415 e successive modificazioni, concernenti le persone di nazionalità nemica, non sono applicabili nei confronti dei sudditi tedeschi già classificati dalle leggi naziste « misti ebraici 50 % ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 10 maggio 1946

DE GASPERI

(1353)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 1946.

Nomina del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale delle Tre Venezie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 16 della legge 27 novembre 1939, n. 1780, concernente la trasformazione dell'Ente rinascita agraria in « Ente nazionale delle Tre Venezie »;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del Collegio dei revisori dell'Ente predetto;

Decreta:

Il Collegio dei revisori per il riscontro della gestione dell'Ente nazionale delle Tre Venezie per il triennio 1946-1948 è composto come segue:

1) rag. Salvatore Nardelli, ragioniere capo del Ministero dell'interno in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

2) dott. Biagio Barlassina, direttore capo del ruolo della Ragioneria generale dello Stato;

3) dott. Guido Ausenda, consigliere della Corte dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 10 maggio 1946

DE GASPERI

(1339)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1946.

Autorizzazione al commissario governativo della Società anonima editrice dell'ex « Solco fascista » di Reggio Emilia ad alienare, mediante asta pubblica, il pacchetto azionario della Società stessa.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, relativo alla soppressione dell'Ente stampa;

Visto il decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 416, con il quale viene disposta la soppressione del Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo e conferito al Sottosegretariato di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'incarico della temporanea gestione dei servizi del Sottosegretariato stesso;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 luglio 1945 e 7 dicembre 1945, relativi alla nomina del dott. Alberto De Monte a commissario per la temporanea gestione della Società editrice dell'ex quotidiano « Il Solco fascista » di Reggio Emilia, già di proprietà dell'Ente stampa;

Vista la relazione del predetto commissario in data 14 febbraio 1946, sulla situazione della Società di cui sopra e la richiesta dello stesso in pari data, intesa ad ottenere l'autorizzazione a procedere alla vendita in unico lotto del pacchetto azionario costituente l'intero capitale della Società editrice dell'ex « Solco fascista » di Reggio Emilia, di proprietà del soppresso Ente stampa, a mezzo di asta pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Il commissario governativo della Società anonima editrice dell'ex « Solco fascista » di Reggio Emilia, di proprietà del soppresso Ente stampa, è autorizzato a procedere all'alienazione del pacchetto azionario costituente l'intero capitale della Società stessa, mediante asta pubblica.

Art. 2.

Il ricavato della vendita sarà versato sul conto corrente della Banca nazionale del lavoro di Roma, intestato all'Ufficio liquidazione Ente stampa, presso il disciolto Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo.

Roma, addì 20 marzo 1946

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
ARPESANI

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

(1344)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1946.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima « La Doratura Mirella », con sede legale in Milano e sede amministrativa e tecnica in Rivanazzano (Pavia), e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che « La Doratura Mirella Società anonima » con sede legale in Milano e sede amministrativa e tecnica in Rivanazzano (Pavia), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima « La Doratura Mirella », con sede legale in Milano e sede amministrativa e tecnica in Rivanazzano (Pavia), è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Mario Paleari.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 aprile 1946

Il Ministro: CORBINO

(1354)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1946.

Sostituzione del liquidatore della Cooperativa agricola di Roccamena (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto Ministeriale in data 6 dicembre 1944, con il quale l'avv. Antonio Gullo di Diego, venne nominato liquidatore della Cooperativa agricola di Roccamena (Palermo) ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Considerato che il predetto avv. Gullo ha rassegnato le dimissioni ed occorre quindi provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Antonio Gullo, l'avv. Vincenzo Restivo fu Liborio è nominato liquidatore della Cooperativa agricola di Roccamena, con sede in Roccamena (Palermo), ai sensi del menzionato art. 86-*bis*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 aprile 1946

Il Ministro: CORBINO

(1315)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1946.

Nomina di un revisore dei conti della Cassa di risparmio delle provincie lombarde - Sezione di credito agrario, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto lo statuto della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano;

Decreta:

Il dott. Gustavo Rossi Espagnet è nominato revisore dei conti della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, e resterà in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1321)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1946.

Nomina del presidente e dei vice presidenti della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto in data 2 giugno 1945 del Prefetto della provincia di Verona, con il quale i signori avvocato Arturo Frinzi e avv. Alfonso Balis Crema sono stati nominati, rispettivamente, commissario e vice commissario della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione della Cassa di risparmio predetta;

Decreta:

Il sig. avv. Arturo Frinzi è nominato presidente della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, ente morale con sede in Verona, ed i signori avv. Alfonso Balis Crema fu Nicola e avv. Zilio Grandi fu Agostino sono nominati vice presidenti della Cassa medesima, con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1377)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1946.
Autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni a stipulare contratti di assicurazione sulla vita senza visita medica in base ad alcune tariffe attualmente in vigore.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;
Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, intesa ad ottenere l'autorizzazione a stipulare contratti di assicurazione sulla vita senza visita medica in base ad alcune tariffe attualmente in vigore;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato a stipulare contratti di assicurazione sulla vita senza visita medica in base alle seguenti tariffe:

1 - Vita intera a premio vitalizio,
2 - Vita intera a premio temporaneo,
1 (2-t) - Vita intera su due teste a premio vitalizio,
26 - Vita intera a premio decrescente del 3,50 % dal 2° anno,
3 - Mista a premio annuo,
3 (2-t) - Mista su due teste,
18-C - Mista a premio decrescente del 2,50 % dal 4° anno,
18-D - Mista a premio decrescente del 4 % dal 2° anno,
2-19 - Mista crescente a capitale raddoppiato,
3-19 - Mista crescente,
4 - Termine fisso,
5 - Effetti multipli,
20 - Capitale e rendita 3,50 %, 4 %, 5 %, 6 %,
12 - Doppia mista,
23 - Dotale con controassicurazione,
25 - Temporanea con controassicurazione.

Art. 2.

Il predetto Istituto è inoltre autorizzato ad includere nelle polizze relative alle tariffe di cui all'art. 1 la seguente clausola:
« La presente assicurazione, emessa per un capitale non superiore a L. 100.000 è stipulata senza visita medica.
« In caso di decesso dell'assicurato nel primo anno dalla decorrenza della polizza, l'Istituto rimborserà la metà dei premi pagati; in caso di morte nel primo semestre del 2° anno, sarà corrisposto un capitale pari alla metà di quello assicurato ed in caso di morte nel 2° semestre del 2° anno un capitale pari ai 3/4 di quello assicurato.
« Tali limitazioni non avranno effetto nel caso in cui la morte avvenga per infortunio, esclusa ogni concausa.
« Qualora la morte avvenga per suicidio rimangono immutate le norme fissate nell'art. 2 delle condizioni generali di polizza purchè le prestazioni in esso previste non superino quelle stabilite per il periodo di carenza.
« Qualora l'assicurato intenda ottenere la copertura immediata del rischio il costo della visita medica sarà a suo carico ».

Roma, addì 13 maggio 1946

Il Ministro: GRONCHI

(1335)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1946.
Inefficacia della delega fatta dal Ministro per le finanze della sedicente repubblica sociale italiana per la rappresentanza dello Stato azionista nell'assemblea del 20 febbraio 1945 dell'Ente Nazionale Industrie Cinematografiche (E.N.I.C.).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è previsto che possono essere dichiarati inefficaci, di ufficio o su richiesta degli interessati, i provvedimenti e gli atti amministrativi diversi da quelli indicati nei precedenti articoli 1 e 2, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo,
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, concernente la proroga dei termini per la dichiarazione di inefficacia degli atti emanati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale;
Ritenuto che l'Ente Nazionale Industrie Cinematografiche (E.N.I.C.) figura tra le consistenze del Demanio mobiliare, in quanto lo Stato è proprietario di azioni dell'Ente predetto per L. 3.000.000 su 24.000.000 costituenti il capitale sociale;
Viste le deliberazioni prese in data 20 febbraio 1945 dall'assemblea generale degli azionisti dell'Ente predetto;
Considerato che nell'assemblea predetta il rappresentante dello Stato azionista è stato delegato dal Ministro per le finanze del sedicente governo della repubblica sociale italiana e che, pertanto, detto atto può essere dichiarato inefficace a norma delle citate disposizioni (secondo comma art. 4 decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249);

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata l'inefficacia della delega fatta dal sedicente Ministro per le finanze della repubblica sociale italiana, per la rappresentanza dello Stato azionista nell'assemblea del 20 febbraio 1945 dell'Ente Nazionale Industrie Cinematografiche (E.N.I.C.).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 maggio 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(1356)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1946.

Convalida di provvedimenti di licenziamento adottati dall'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni, nei confronti di alcuni impiegati, sotto l'imperio della sedicente repubblica sociale italiana.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Vista la lettera n. 3347 del 24 aprile 1946, con la quale l'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni propone la convalida dei provvedimenti di licenziamento di 8 impiegati disposti dall'Ente stesso sotto l'imperio del sedicente governo repubblicano;

Considerato che ai provvedimenti in questione furono estranee influenze di carattere politico essendo stati i licenziamenti determinati esclusivamente da esigenze amministrative dell'Ente;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati alla data in cui furono effettivamente adottati i provvedimenti di licenziamento degli 8 impiegati sotto indicati, disposti dall'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni, sotto l'imperio del sedicente governo repubblicano:

1) Dal Vecchio Edda; 2) Masciadri De Causis Giuseppina; 3) Guarnerio Alba; 4) ing. Angelo Nicola; 5) Malerba Angelo; 6) Mariani Adino; 7) Grassi Marziano; 8) Faggianini Ottavio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 maggio 1946

Il Ministro: BARBARESCHI

(1345)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1946.

Sottoposizione al vincolo di notevole interesse pubblico della foresta che si estende a monte del capoluogo di Courmayeur, dalla frazione Villair all'Ermitage.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Aosta per la tutela delle bellezze naturali, nell'adunanza 12 agosto 1941, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'articolo 2 della legge sopracitata, la foresta che si stende a monte del capoluogo di Courmayeur dalla frazione Villair all'Ermitage;

Riconosciuto che la zona predetta presenta cospicui caratteri di bellezza naturale per la vegetazione arborea e per l'aspetto paesistico d'insieme;

Considerato infine che l'elenco degli immobili della località predetta venne a suo tempo regolarmente pubblicato, ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Decreta:

La foresta che si estende a monte del capoluogo di Courmayeur dalla frazione Villair all'Ermitage, ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, insieme con l'elenco nel quale sono indicati i mappali sotto i quali la foresta in questione figura ripartita in catasto.

Una copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto verrà trasmessa, a mezzo del Soprintendente ai monumenti di Torino, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, al comune di Courmayeur.

La predetta Soprintendenza è incaricata di comunicare al Ministero la data dell'effettiva affissione del numero della *Gazzetta Ufficiale* nell'albo del Comune interessato.

Roma, addì 15 maggio 1946

p. *Il Ministro*: MARAZZA

Verbale dell'adunanza tenutasi il giorno 12 agosto 1941, dalla Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Aosta, in territorio del comune di Cormaiore.

Previa apposita convocazione, il giorno 12 agosto 1941, alle ore 16, in regione capoluogo del comune di Cormaiore, ha avuto luogo una riunione della Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Aosta, allo scopo di constatare la bellezza di quella stessa località e gli aspetti della vegetazione che conferisce al complesso panoramico particolare valore estetico.

Alla riunione sono intervenuti:

l'avv. Giorgio Anselmi, Senatore del Regno, presidente della Commissione;

il cav. uff. arch. Vittorio Mesturino, Soprintendente ai monumenti del Piemonte, vice presidente;

il cav. di gran croce Beniamino Donzelli, Senatore del Regno;

il cav. di gran croce Gian Luca Tondani, presidente dell'Ente provinciale del turismo;

il conte Giovanni Passerin D'Entreves, in rappresentanza del comune di Cormaiore e della Azienda soggiorno di Cormaiore;

il cav. Fausto Guillet, rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo;

l'ing. Gaetano Rusconi, in rappresentanza della Proprietà edilizia ed industriale.

Assisteva, in qualità di segretario, il vice ingegnere capo dell'Amministrazione provinciale di Aosta, ing. Fiorio Trono Bernardo.

La Commissione previo effettuato sopraluogo, ha all'unanimità rilevato il particolare valore estetico della vegetazione arborea nel quadro generale panoramico della zona, ed ha riconosciuto l'interesse alla conservazione integrale della sua attuale consistenza esprimendo voto acchè sia posto il divieto all'abbattimento di piante in tutta la foresta che si estende a monte del capoluogo di Cormaiore dalla frazione Villair all'Ermitage e che si identifica negli appezzamenti di terreno di cui ai sotto richiamati numeri particellari del foglio di mappa del comune di Cormaiore:

foglio XXXV nn. 284, 285, 304, 305, 283, 306, 42, 41, 36, 35, 211, 212.

In deroga di tale vincolo la Commissione ha tuttavia stabilito potersi da parte del comune di Cormaiore abbattere le piante già in precedenza martellate dalla competente autorità per la tutela del patrimonio forestale.

Fatto, letto e sottoscritto.

Il presidente: GIORGIO ANSELMI

Il segretario: FIORIO TRONO BERNARDO

(1367)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1946.

Sottoposizione al vincolo di notevole interesse paesistico della zona denominata « La Badia Alta » sita nel comune di Brescia, frazione Fiumicello.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Brescia per la tutela delle bellezze naturali, nell'adunanza 7 luglio 1943, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'articolo 2 della legge sopracitata, la zona denominata « La Badia Alta » sita nel comune di Brescia, frazione Fiumicello;

Riconosciuto che la zona predetta presenta cospicui caratteri di bellezza naturale per la vegetazione arborea e per l'aspetto paesistico d'insieme;

Considerato infine che l'elenco degli immobili della località predetta venne a suo tempo regolarmente pubblicato, ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Decreta:

Gli immobili costituenti la zona denominata « La Badia Alta » nel comune di Brescia in frazione Fiumicello, hanno notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, insieme con l'elenco nel quale sono indicati i mappali sotto i quali gli immobili in questione figurano riportati in catasto.

Una copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto verrà trasmessa, a mezzo del Soprintendente ai monumenti di Milano, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, al comune di Brescia.

La predetta Soprintendenza è incaricata di comunicare al Ministero la data dell'effettiva applicazione del numero della *Gazzetta Ufficiale* nell'albo del comune interessato.

Roma, addì 15 maggio 1946

p. *Il Ministro*: MARAZZA

COMUNE DI BRESCIA

« LA BADIA ALTA »

Proposta di vincolo a sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvata dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche nella seduta del 7 luglio 1943.

La località della Badia Alta, detta più propriamente dai bresciani « La Badia », è posta sulle pendici meridionali del piccolo colle di Sant'Anna, che sorge a circa tre chilometri ad occidente della città. E' un piccolo gruppo di case, dominate da una chiesetta del secolo XVII, fra le quali è intercalata una vegetazione arborea di vetusti cipressi e abeti. Fin dalla prima metà del secolo XVI esisteva quivi un convento di Cappuccini (del quale esiste tuttora qualche resto) che vi costruirono una chiesetta, trasformata in seguito (1660) in quella che si vede attualmente. Nel 1797 i beni del Convento passarono in proprietà allo Stato, che vendette i rustici adiacenti alla chiesa a privati che li sistemarono ad abitazioni. Fatta eccezione per la chiesa, che all'interno ed all'esterno subì una inadatta decorazione pittorica di gusto gotico, e per un piccolo fabbricato scolastico costruito di recente, la località conserva in generale l'aspetto originario impressogli nei primi anni dell'800, all'epoca cioè della trasformazione degli edifici rustici e dell'impianto dei giardini. La sua posizione leggermente sopra elevata e ascendente sul fianco della collina (e visibile da parecchi chilometri di distanza); l'alta, sebbene relativamente modesta, vegetazione arborea, l'effetto coloristico dei toni chiari delle case sui toni verdi-scuri dei cipressi e degli abeti, tutto ciò dà alla località un suo particolare aspetto pittorico, e si direbbe quasi « romantico » difficilmente rintracciabile in altri luoghi del territorio bresciano.

Per questi motivi ritiene la Commissione che « La Badia Alta » abbia i requisiti per essere sottoposta al vincolo di tutela previsto dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497; e ciò, oltre che con l'intento di difendere la conservazione del suo aspetto naturale, anche per incoraggiare l'iniziativa privata al miglioramento del complesso della vegetazione arborea.

N.	DITTA PROPRIETARIA	DATI CATASTALI		CONFINI
		Comune censuario	Mappali	
1	Longinotti Gian Maria fu Roberto e Zinelli Virginia fu Alessandro	Brescia Fiumicello	854, 855 853, 860 1143 sub. 2	a mattina strada comunale della Cucca e mappali 816, 819; a mezzodì strada comunale della Badia, a sera mappale 849 e salita alla Badia, a monte mappali 849, 8[illegible]0, 819.
2	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Fiumicello	id	856	a mattina la chiesa della Badia, a mezzodì mappale 857, a sera mappali 859, 849, a monte mappale 855.
3	Id. id	id	1143 sub. 1	a mattina mappale 855, a mezzodì Demanio dello Stato, a sera mappale 855, a monte mappale 1143, sub. 2.
4	Demanio dello Stato	id	Chiesa della Badia	a mattina mappale 855, a mezzodì mappale 857, a sera mappale 856, a monte mappale 85[illegible]

(1366)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

171° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 19 aprile 1946, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1946, registro n. 6 Ind. e comm., foglio n. 92, con il quale è revocato il decreto Ministeriale 4 novembre 1944 con il quale l'ex Ministero dell'economia corporativa ha accordato al sig. Gamba Alfredo, per la durata di anni tre, la facoltà di coltivare la torbiera, sita in località denominata « Covazzolo », in territorio del comune di Gambara, provincia di Brescia.

Decreto Ministeriale 19 aprile 1946, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1946, registro n. 6 Ind. e comm., foglio n. 93, con il quale è revocato il decreto Ministeriale 12 novembre 1944 con il quale l'ex Ministero dell'economia corporativa ha accordato al sig. Gamba Alfredo, per la durata di anni tre, la facoltà di coltivare la torbiera, sita in località denominata « Campagne », in territorio del comune di Gambara, provincia di Brescia.

Decreto Ministeriale 19 aprile 1946, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1946, registro n. 6 Ind. e comm. foglio n. 94, con il quale la concessione della torbiera « Oris », sita in territorio del comune di Lasa, provincia di Bolzano, accordata per la durata di anni tre alla S. A. Miniere Ligniti Italiane (S.A.M.I.L.) col decreto Ministeriale 17 maggio 1943, è trasferita ed intestata alla ditta Vona Vincenzo e Arcari, con sede in Milano.

(1379)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 18 maggio 1946 - N. 112

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,50
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	95,675
Id. 3,50 % 1902	89 —
Id. 3 % lordo	75 —
Id. 5 % 1935	99,20
Redimibile 3,50 % 1934	85,30
Id. 5 % 1936	98,525
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,65
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,55
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,575
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,55
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,525
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,575
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,80
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,85

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del liquidatore della Società anonima cooperativa « Roma Agricola - S.A.C.R.A. », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 26 aprile 1946, si nomina il dott. Prosperi Franco Renzo liquidatore della Società anonima cooperativa « Roma Agricola - S.A.C.R.A. », con sede in Roma.

(1370)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Brescia.

Con decreto Ministeriale 10 maggio 1946, il sig. gr. uff. Roberto Ferrari è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Brescia.

(1347)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Comunicato riguardante il concorso a 72 posti di capotecnico aggiunto nel ruolo del personale dei capitecnici della Regia marina, indetto con decreto Ministeriale in data 1° marzo 1942.

Il Ministero della marina, dovendo procedere alla emanazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a 72 posti di capotecnico aggiunto nel ruolo del personale dei capitecnici della Regia marina, indetto con decreto Ministeriale in data 1° marzo 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 27 aprile stesso anno, invita i candidati che sostennero con esito favorevole le prove scritte ed orali a comunicare entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* il loro attuale domicilio alla Direzione generale personali civili ed affari generali, facendo contemporaneamente presente se accettano o meno la nomina e, per coloro che concorsero a diverse specialità, quella per la quale optano.

(1358)

Proroga del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso a n. 25 tenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto il decreto Ministeriale in data 26 novembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 52 del 2 marzo 1946, con il quale è stata approvata la notificazione di concorso per la nomina di n. 25 tenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo;

Decreta:

Il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso per la nomina di n. 25 tenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo, è prorogato a tutto il 2 luglio 1946.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 aprile 1946

Il Ministro: DE COURTEN

(1373)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.